

N 166-436-567-966-1203-1878-1946-2655-4671-5416-C

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Relatore PAOLO PIETRO CACCIA)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 25 luglio 1991

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 16 gennaio 1992 (Stampato n 2941)

RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE,
CON MESSAGGIO MOTIVATO

in data 1° febbraio 1992 (vedi stampato Doc I, n 22)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMODEO, FERRARI MARTE, ALBERINI, BARBALACE, FIORINO, REINA, ALAGNA, CEROFOLINI, NONNE (166), CACCIA, BROCCA, ASTORI, REBULLA, ANDREOLI, ANGELINI PIERO, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BARUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BONETTI, BORRA, BORRI, BORTOLANI, CAMPAGNOLI, CASATI, CIAFFI, COLONI, CONTU, CURSI, FARAGUTI, FRASSON, GARAVAGLIA, GOTTARDO, LATTANZIO, LEONE, LIA, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, NAPOLI, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PIREDDA, RABINO, RADI, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROSINI, RUSSO RAFFAELE, SANTONASTASO, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VITI, ZAMBON, ZOLLA, ZANIBONI, ZAMPIERI, ZOPPI (436), FINCATO, CRISTONI (567), FERRARI MARTE, FINCATO, ALBERINI, MARZO, MARIANETTI, DIGLIO, POTÌ, FIANDROTTI, MUNDO, TEMPESTINI, AMODEO, ARTIOLI, BARBALACE, PIERMARTINI, D'ADDARIO, CEROFOLINI (966), RODOTÀ, GUERZONI, MASINA (1203), CAPECCHI, FOLENA, MANNINO ANTONINO, FERRANDI, VIOLANTE, D'ALEMA, MAGRI, GASPAROTTO, COSTA ALESSANDRO, GALANTE, PALMIERI, MOMBELLI, PICCHETTI, NAPPI, BEVILACQUA, ORLANDI, LORENZETTI PASQUALE, BOSELLI, MONTECCHI (1878), RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO, ARNABOLDI, RUSSO SPENA, CAPANNA (1946), SALVOLDI, ANDREIS, MATTIOLI, BOATO, SCALIA, FILIPPINI ROSA, PROCACCI, CIMA, DONATI, BASSI MONTANARI, CERUTI, GROSSO, LANZINGER (2655), PIETRINI, ANDÒ, ARTIOLI, CELLINI, DELL'UNTO, NOCI, PAVONI, POLVERARI, POTÌ, PRINCIPE, RAIS, RENZULLI, ROTIROTI, SALERNO, SEPPIA, VAZZOLER (4671), RUSSO SPENA, ARNABOLDI, CIPRIANI (5416)

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

Presentata alla Presidenza il 25 febbraio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per la seconda volta il Parlamento si trova a discutere di obiezione di coscienza e ciò significa che attorno a questo problema si confrontano posizioni e forze politiche così estesamente differenziate da rendere ogni giorno di più necessaria una definitiva pronuncia del Parlamento in questa delicata materia.

Questa discussione prende avvio in un momento politico così importante e carico di tensioni da renderci forse tutti un po' ipersensibili. Gli uomini della politica hanno caricato la società di un problema di principio, tanto da far crescere una consapevolezza tra la gente che nessuno poteva sopporre. La gente l'ha recepito, tanto da afferrarne il valore e l'importanza al di fuori delle strumentalizzazioni e della fibrillazione istituzionale esistente. La semplificazione e la divulgazione del tema rende più semplice capire come stanno le cose, e questo è un bene per tutti anche per il mondo della politica. Su questa legge tutti potranno constatare non solo le posizioni politiche ma anche tutti i falsi scopi che hanno caricato la presente proposta di legge.

Per me e per tutti coloro che veramente l'hanno voluta portare per riapprovarla, significherà ancora una volta rispondere ad un arricchimento di valori che questa nostra società abbisogna.

Per questi motivi, e per altri ancora che emergeranno nel corso della discussione, ringrazio il Presidente Cossiga di averci permesso di riconsiderare i punti salienti di questa legge, per ribadirne da una parte l'inderogabilità e l'assoluta rispondenza alle aspettative della società civile, e dall'altra l'accoglimento di alcuni spunti legislativi messi in luce dalla let-

tera presidenziale che bene valgono a fornire un maggiore senso di compiutezza al provvedimento nel suo insieme.

Questa legge che stiamo per prendere in esame non è una legge qualsiasi; essa interviene nella regolazione di una materia che coinvolge direttamente la libertà e la dignità personale dei giovani e dei cittadini. Non vuole offrire grandi occasioni su cui imbastire scontri ideologici o culturali, non vuole aumentare o diminuire il potere di qualcuno, non vuole essere contro qualcuno, ma solamente per qualcuno. Quindi vogliamo solo ribadire che la cultura della pace, che esiste, in modo più o meno intenso, in ciascun uomo di buona volontà è un atto di coraggio, di impegno, di testimonianza, di dialogo, di rispetto che non può essere confusa con la paura, la viltà, la resa; qualità che possiedono solo coloro che non hanno principi, valori e profonda spiritualità. Essere qui oggi è la dimostrazione palese, concreta, leale e chiara di voler mettersi al servizio di principi universali che possono essere o non essere utilizzati ma che però devono essere sempre rispettati.

Qui in Parlamento vive la Repubblica democratica, qui tutti si devono sentire rappresentati, e la diversità delle posizioni ne è una prova, ed è qui che si difendono e si garantiscono le libertà civili e istituzionali. Una forza per nulla intaccata dalle polemiche, per nulla intimorita dalle staffilate, ma forte, unita, coraggiosamente partecipe delle ansie e dei bisogni di una società civile che sta avanzando e che nessuno, ripeto nessuno, può fermare o deviare, ma solo guidare sulla base dei nostri principi costituzionali. Dicendo queste parole e accingen-

doci a discutere di questa legge credo che la nostra coscienza di parlamentari, al servizio del paese, non possa che rimanere colpita e richiamarci ad un alto senso di responsabilità e, come dice la gente di buon senso, fattori che devono guidarci in questo delicato passaggio. Un uomo, nel senso cristiano del termine, è un insieme di anima e corpo, di materialità e spiritualità, libero di scegliere, di forgiare il proprio destino; ma questo concetto di libertà è dell'uomo e non solamente del cristiano, infatti coinvolge direttamente anche coloro i quali non si rifanno a principi cristiani ma credono fermamente nella libertà come valore e come dono supremo dell'esistenza.

Credo che la storia ci abbia ormai insegnato duramente a vedere nella mancanza di libertà l'inizio della fine di una vita degna di questo nome. La nostra Costituzione recita all'articolo 13, primo comma: « la libertà personale è inviolabile »; un bene supremo quindi, insindacabile, irrinunciabile, costituzionalmente sancito e politicamente difeso da anni di democrazia. Ed è proprio di libertà, nel senso più profondo del termine, che ci troviamo oggi qui a discutere; l'obiezione di coscienza è una scelta fondamentale di libertà che va difesa in maniera tenace e senza esitazioni anche se è di minoranza, perché di valore si tratta, di principi che si possono misurare per la loro qualità ed intensità e non per quantità o grandezza numerica. Un cedimento o sbandamento su questo punto potrebbe voler dire un'inversione di tendenza verso concetti restrittivi del termine libertà, che certo non appartengono alla storia e alla volontà di questo Parlamento libero e democratico.

Quale libertà è più preziosa, più intima, più segretamente insindacabile di quella di coscienza; chi può entrare nella mente di un uomo; chi può scavare nella sua dignità di persona; chi può accertare fino a che punto una scelta, è una scelta di coscienza?

Questo è il punto signori. Nessuno può intervenire su questa sfera privata dell'uomo, nessuno deve intaccare questa su-

prema libertà, questo supremo diritto alla libertà.

Ogni tentativo di sindacare e di accertare, si riduce ad una profonda lacerazione di questa sfera privata, e quel che ne esce sono i brandelli di un uomo deluso, sconfitto, privato della sua personalità. Tanto più tremenda è questa mannaia se calata sul collo dei giovani.

È stato recentemente affermato che ciò che importa non è tanto difendere quel 10 per cento di obiettori, ma piuttosto il 90 per cento dei giovani che « scelgono » il servizio militare. A questo rimprovero non possiamo non rispondere che questo modo di giudicare le cose appartiene ad una visione parziale che misura le leggi a quantità e non a valori.

Una legge non è buona perché è fatta per tanta gente, non è sul numero che si deve giudicare. Una legge è una affermazione di principio, raccoglie delle istanze, le elabora, e si mette alla guida del paese come punto di riferimento, come segnale che traccia la strada. Poco o tanto, poco importa, se ad essere tutelata è una libertà fondamentale della persona, se ad essere tracciata è una risposta compiuta ad un bisogno sociale. Anche gli handicappati tutto sommato sono una minoranza, dobbiamo forse ignorarli, non considerare le loro esigenze? Saremo forse giudicati in base al numero di persone cui abbiamo risposto, o piuttosto per la lungimiranza di aver posto delle linee di principio che sono i pilastri su cui costruire il futuro di una società?

Difendiamo forse l'ambiente preoccupandoci di contare quante sono le persone che vanno a passeggiare nei boschi? È chiaro che nessuna deroga e nessun cedimento è possibile quando si stanno creando leggi di principio. Vorrei aggiungere anche, a quanti sono preoccupati di quel 90 per cento di militari di leva: dov'erano tutte queste voci in difesa dei militari, quando pensando al sud ed ai suoi giovani abbiamo chiesto e votato, nella legge n. 958 del 1987 sul servizio militare, la regionalizzazione e, nonostante la caduta della vecchia soglia di difesa del paese, questa legge ancora oggi

non viene correttamente applicata? Oppure quando nel più totale silenzio e nella più totale indifferenza abbiamo fatto una battaglia di anni per riconoscere almeno un risarcimento alle famiglie dei militari di leva morti in servizio? Pochi o tanti questi militari di leva deceduti? Che cosa avremmo dovuto fare: non preoccuparci, come quei molti che vivevano in un silenzio assoluto e che oggi sono paladini dei giovani dimenticati. Guarda caso quella stessa maggioranza politica che oggi viene ipotizzata fu la stessa che per anni si batte perché la mia proposta di legge diventasse legge. Non fu una spinta di convenienza, come non lo è oggi, ma solo difesa di ciò che nel senso comune della gente e nei valori di un popolo è giusto ed era giusto: cioè la vita di un giovane! Si deve difendere sempre una vita soprattutto quando l'imponderabile avviene, bisogna far capire che lo Stato non è lontano. Una vita non si compra, né si risarcisce, ma almeno lo Stato ha il dovere di essere vicino e di testimoniare al dolore e alle esigenze delle famiglie.

Vorrei ora passare al merito di questa discussione: il Parlamento deve rispondere al messaggio del Capo dello Stato con cui è stata rinviata in aula la proposta di legge, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza. L'iter del provvedimento è già stato tracciato in altre sedi di discussione; basti qui ricordare che faticosamente si è arrivati ad un progetto finale votato a maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato, dopo numerose discussioni in sede di Commissioni difesa, affari costituzionali e giustizia. Purtroppo non tutti i parlamentari erano presenti quando si è trattato di votare; alcune forze politiche che fanno valere molto la loro voce attraverso i *mass-media*, sono poi assenti in aula quando si esaminano i provvedimenti. Questo accade assai più frequentemente quando ad essere esaminate sono leggi di principio, sulle quali non è possibile lottizzare, perché hanno « solamente » il merito di farsi carico della tutela dei diritti della gente. Duole vedere in questi casi,

una certa indifferenza ed un certo senso di disagio a ritornare alla politica, quella vera, quella che stiamo facendo oggi qui! Questa legge comunque, è una risposta alla ormai vecchia e superata regolamentazione operata dalla legge n. 772 del 1972. Pur molti meriti vanno riconosciuti a questa legge che si faceva carico di riconoscere l'obiezione di coscienza, seppur in un clima politico e civile molto diverso da quello di oggi e quindi ricco di agganci con un passato ormai per noi distante. Né è stato un colpo di mano del Parlamento quello di aver iniziato una seria revisione della materia: dalla approvazione della legge n. 772 sono intercorse numerose pronunce della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, nonché alcune prese di posizione di organismi internazionali che hanno stravolto il senso e la portata di una legge ormai superata dagli eventi e falciata dalle sentenze.

In particolare la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dei seguenti articoli:

articolo 11 - sentenza n. 113 del 1986. — In quanto non sussiste equiparazione penale, per cui i reati degli obiettori dopo la sentenza devono essere giudicati dai tribunali ordinari;

articolo 5, primo comma - sentenza n. 470 del 1989. — La durata del servizio sostitutivo civile, e del servizio militare non armato, equiparata a quella del servizio militare. Questo salvo un periodo addestrativo o di formazione che la Corte lasciava alla discrezionalità del legislatore;

articolo 8, primo comma - sentenza n. 409 del 1989. — Le pene detentive cui vanno incontro gli obiettori totali sono parificate a quelle previste per coloro che mancano alla chiamata alle armi senza addurre alcun motivo. Da sei mesi a due anni. La legge n. 772 prevedeva da due a quattro anni;

articolo 8, secondo comma - sentenza n. 467 del 1991. — È questa una sentenza che troviamo ricordata anche nel messaggio del Presidente, e che invita

ad una equiparazione delle pene per coloro che si dichiarino obiettori totali prima o dopo aver assunto il servizio militare.

Oltre a queste sentenze che già defalcano nella sostanza la legge n. 772, dobbiamo ricordarne due molto importanti.

La prima è la sentenza n. 164 del 1985 della Corte costituzionale che riconosce piena dignità all'obiezione di coscienza. La difesa della Patria sancita dall'articolo 52 della Costituzione non si esaurisce, per la Corte, nella prestazione del servizio militare, il quale è sì obbligatorio, « ma nei limiti e nei modi sanciti dalla legge », e a condizione che « non siano violati altri precetti costituzionali ». Tra questi sicuramente la tutela della libertà di coscienza, di pensiero e di culto religioso (articoli 2, 19, 21 della Costituzione), la cui affermazione è spesso base dell'adduzione di obiezione di coscienza.

La seconda è la sentenza n. 16 del 1985 del Consiglio di Stato, che riduce drasticamente le competenze della Commissione istituita dalla legge n. 772, con il compito di valutare la « fondatezza » e la « sincerità » dei motivi addotti dal richiedente. Con questa sentenza alla Commissione « non è demandato il compito di valutare in positivo il grado di profondità dei convincimenti e dei motivi addotti dai richiedenti, ma solo la loro attendibilità, o meglio la loro non manifesta infondatezza ».

È chiaro allora come dopo questa sentenza, i compiti della Commissione amministrativa giudicatrice, ne escano fortemente ridimensionati facendo un primo passo avanti verso l'abolizione del « Tribunale delle coscienze ».

La proposta di legge quindi si fa pieno carico delle pronunce della Corte e del Consiglio di Stato, ed avvia una nuova strada per la tutela del diritto fondamentale dei giovani che sollevano obiezione di coscienza al servizio militare.

Il messaggio del Capo dello Stato interviene criticamente su tutta una serie di punti che coinvolgono il senso e la

portata dell'intero provvedimento legislativo preso in esame, cercando di riportare la situazione ad uno stadio certamente insufficiente rispetto alle scelte compiute dall'intero Parlamento ed alla crescita civile della società.

Il nodo centrale è ora l'esame di questo provvedimento alla luce del messaggio del Presidente, ma tenendo sempre ben fermo in mente il proposito di scindere questo esame da speculazioni elettorali del momento: questo oltre che poco serio, sarebbe infangante della fiducia che migliaia di giovani e di famiglie ripongono in noi.

La nostra forza sarà tanto più ampia e credibile quanto più ci sapremo allontanare da visioni schematiche e di corto respiro per abbracciare una strategia ed una scelta di principio fondate sul pieno e cosciente rispetto della libertà come valore supremo.

Una delle critiche mosse al provvedimento, riguarda l'abolizione della Commissione della legge n. 772, prevista dall'articolo 5, primo comma, della nuova legge. Questa scelta è stata compiuta tenendo sempre fermi in mente l'esigenza di consentire il rispetto pieno del diritto all'obiezione. È assolutamente insindacabile il motivo profondo e intimo che guida la scelta della coscienza di una persona.

Solamente a se stesso e a Dio, un uomo, deve rispondere delle proprie convinzioni esistenziali: a nessuna commissione, a nessun tribunale può essere demandato questo compito.

Non si tratta qui di difendere obiezioni di comodo, come vengono definite nel messaggio, ma piuttosto di evitare un passo indietro verso il baratro di anni in cui la libertà e il diritto alla libertà non avevano lo spessore e la portata che hanno oggi; e non vorremmo davvero che questa « revisione » fosse l'inizio di qualcosa di assai più doloroso non per gli obiettori solamente!

L'articolo 5 lascia quindi ai consigli di leva il compito di accertare l'esistenza di eventuali cause ostative, non sussistendo le quali, la domanda si intende accolta.

A questo proposito abbiamo aggiunto una ulteriore specificazione in merito alle cause ostative comprendendo in esse l'esclusione dall'obiezione di coscienza per coloro che abbiano precedentemente presentato domanda per l'arruolamento nella Polizia di Stato, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, e abbiano ottenuto risposta negativa. È chiaro il proposito di evitare un uso strumentale della domanda di obiezione come ultima spiaggia cui rivolgersi, dopo il rifiuto in altri corpi.

Inaccettabili sembrano quindi le parole del messaggio, quando affermano che: « per giungere all'accoglimento (della domanda) appare, infatti, indispensabile accertare che sussista il diritto soggettivo fatto valere dall'obiettore, e cioè che la sua scelta è davvero esclusivamente basata su motivi di coscienza e non costituisce un mero pretesto per sottrarsi all'obbligo del servizio militare ». Non vedo davvero come questo accertamento non si risolva, se non con un pesante intervento limitativo della libertà del singolo. È evidente inoltre come questo pretestuoso proponimento non tenga in alcun serio conto la pronuncia del Consiglio di Stato dove si afferma che i compiti della commissione si esauriscono nell'accertamento di una « non manifesta infondatezza » della domanda. Non è affatto credibile, né tanto meno auspicabile, ripercorrere da parte del Parlamento un cammino all'indietro che già organi costituzionali hanno ampiamente superato.

Merito a parte è dato alla considerazione di evitare gli obiettori di comodo. Ricordo a questo riguardo che il provvedimento istituisce una rete di severi controlli sugli enti — articoli 8 e 11 — e una serie di sanzioni per gli obiettori che non ottemperano alle condizioni poste per lo svolgimento del servizio — articolo 18 —; sanzioni che costituiscono un grosso passo avanti rispetto alla legge vigente a garanzia della serietà e dell'impegno della scelta compiuta. La dimostrazione poi, che questa legge non sia affatto una legge permissiva è testimoniata dal fatto

che raccogliendo l'invito della Corte costituzionale circa: « la necessità, rimessa alla valutazione del legislatore, di acquisire preliminarmente allo svolgimento del servizio civile sostitutivo, conoscenze tecniche e capacità pratiche necessarie per far fronte alle esigenze formative », si introduca un periodo di formazione. Partendo proprio da questa sentenza n. 470 del 1989, la nuova legge prevede all'articolo 9, secondo comma, un periodo formativo di 3 mesi che si aggiungono ai 12 di servizio civile da prestare.

È ovvio quindi che l'obiezione non rappresenta una scelta di comodo per evitare il servizio militare, ma innesta sull'esigenza del rispetto della libertà di coscienza una serissima valutazione delle prove sempre più dure che la società civile deve affrontare e che si vincono non con l'apologia dell'egoismo ma con la fede nella solidarietà.

Come relatore è quindi mio compito non raccogliere l'invito offerto dal messaggio presidenziale a considerare il rispetto di un diritto come una elusione di un dovere. Questa equazione è non solo distorta in se stessa, ma rischia, se applicata, di vanificare un lungo percorso di crescita civile e intellettuale della società.

Detto questo, la legge ha registrato e cercato di affrontare una rabbia diffusa nel paese, e precisamente la sfiducia legata alle difficoltà dei cittadini di avere risposte certe ed in tempi relativamente brevi alle richieste che ogni giorno essi rivolgono all'amministrazione dello Stato. Ebbene abbiamo dato una prima risposta inserendo una certezza burocratica con il meccanismo del silenzio-assenso; la normativa di cui al comma 2 dell'articolo 5, infatti si fa carico di offrire una risposta in tempi brevi all'accoglimento della domanda. Vale la pena affermare che questa norma è già stata applicata in merito al servizio militare per quanto riguarda il termine certo di chiamata alle armi.

Ricordo su questo punto che per un giovane, perdere uno o due anni per assolvere a un dovere costituzionale è una condizione poco accettabile, che prefigura uno scontro fra cittadino e Stato fin da

quello che dovrebbe essere il primo vero approccio fra giovane e struttura pubblica.

Oltre a questo va considerata l'ampiezza del danno economico e dei rilievi sociali che una grave perdita di tempo costituisce per le famiglie e per lo Stato; specie in quelle regioni disagiate in cui non è possibile frenare una rapida collocazione dei giovani nel mondo del lavoro, pena una grave ripercussione in termini occupazionali e di crescita civile. Non a caso la diffusione dell'obiezione un tempo prioritariamente al nord, mostra un'inversione di tendenza nel corso del 1991 (+ 6,3 al nord; + 14,3 al meridione). È naturale quindi che la crescita di una nuova coscienza della solidarietà anche nelle regioni meridionali vada seguita in tutti i modi, anche per i suoi effetti diretti sulla vittoria contro la criminalità.

Raccogliendo comunque l'invito del Presidente ad una maggiore certezza nell'accertamento di cause ostative abbiamo esteso le possibilità di decadenza dal servizio civile qualora siano accertate condizioni ostative sia preesistenti all'accoglimento della domanda che condizioni ostative sopravvenute.

La lettura del messaggio presidenziale evidenzia inoltre la giusta preoccupazione di raccogliere anche gli ultimi orientamenti della Corte costituzionale sopravvenuti durante il dibattito al Senato. La sentenza n. 467 del dicembre 1991 ci obbliga a rivedere il disposto dell'articolo 14 presentando un nuovo articolo che potrà essere valutato per il parere dalla Commissione giustizia, per una maggiore completezza sia in merito al soggetto giudicante sia in merito ai problemi procedurali.

Continuando nell'esame del messaggio del Capo dello Stato, ci soffermiamo sui successivi rimproveri rivolti al provvedimento in esame, e che si sostanziano in tre punti centrali.

Il primo di questi, riguarda la copertura finanziaria che al parere del Presidente non sarebbe assicurata dalle previsioni della legge. A questo proposito, in

accordo con il Governo, verrà presentato un emendamento di modifica che terrà compiutamente conto delle osservazioni, in merito ai profili finanziari, posti dal Capo dello Stato.

La seconda obiezione del Presidente, riguarda il fatto che la legge che stiamo discutendo avrebbe abbandonato pretestuosamente la strada del « servizio militare non armato » per imboccare decisamente quella del solo servizio civile come unica opzione alternativa all'espletamento dell'obbligo del servizio militare.

Tale critica non tiene sostanzialmente conto di tre fattori: il primo da riferirsi all'articolo 1 della nuova legge che assume una portata radicalmente diversa rispetto allo stesso articolo della legge n. 772. Infatti leggiamo nel nuovo testo: « i cittadini che per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione ... opponendosi alla violenza delle armi ... non accettano l'arruolamento nelle Forze armate ... »; viceversa l'articolo 1 della precedente normativa recitava: « gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi ... ». È chiaro come nella nuova normativa la portata dell'obiezione sia più ampia; in quanto parliamo di non arruolamento nelle Forze armate e non solo di uso personale delle armi. Non vediamo certo come potremmo immaginare la presenza di un obiettore alla console di un radar di controllo missili, cosa che in sé non significa uso personale di armi. È forse questa dissociazione tra il pilota che sgancia le bombe e le sue vittime che si vorrebbe far valere? La risposta a Voi.

Il secondo fattore si riferisce alla previsione di un servizio molto vicino a quello « militare non armato », che la legge regola parlando all'articolo 8 lettera a) di una eventuale assegnazione degli obiettori all'Amministrazione civile dello Stato, che per esempio indichiamo nel Dipartimento della Protezione Civile o nel Corpo dei Vigili del Fuoco. È inutile disquisire sulla portata e sull'importanza

dei compiti della protezione civile che credo possano degnamente rispondere al dovere di difesa della Patria sancito dall'articolo 52 della Costituzione.

L'ultima considerazione si rivolge al fatto che in vent'anni di applicazione della legge n. 772, nessun obiettore abbia mai chiesto l'assegnazione al servizio militare non armato che pur la legge prevedeva. Mi sembra questo un sintomo chiaro ed inequivocabile degli orientamenti che i giovani, che certo il legislatore non può non considerare nel momento in cui si accinge a regolamentare una materia.

Ritornando all'ultimo dei tre punti rimasti del messaggio del Capo dello Stato, ci troviamo ad esaminare il caso di mobilitazione e richiamo in tempo di guerra.

Le osservazioni del Presidente vogliono evitare, cito: « ... una aprioristica limitazione delle forme nelle quali ogni cittadino possa essere chiamato ad osservare questo sacro dovere (di difesa della Patria) ».

Premesso che con le sentenze n. 53 del 1987 e n. 164 del 1985 la Corte costituzionale ha riconosciuto che il sacro dovere di difendere la Patria è soddisfatto anche da comportamenti di impegno civile non armato, cui certamente sono riconducibili i servizi di Croce Rossa e di Protezione Civile previsti dal comma 4 dell'articolo 13 della presente proposta di legge, è da osservare che coloro che hanno svolto il servizio civile, saranno utilizzati in caso di mobilitazione in compiti compatibili con la loro condizione di obiettori. Va inoltre considerato che i limiti costituzionali di tale norma sono fissati dall'articolo 78 della Costituzione. In tale articolo quando si afferma che in caso di guerra le Camere « ... conferiscono al Governo i poteri necessari », certamente si intende rilevare che tale situazione di emergenza richiede, se necessario, una revisione delle norme vigenti in tempo di pace.

È chiaro quindi che ciò che si intende difendere con le disposizioni di cui all'articolo 13 è un principio di rispetto per gli obblighi della coscienza individuale com-

patibilmente con le necessità e le urgenze della collettività nei casi di emergenza.

Il messaggio del Capo dello Stato chiude qui le sue osservazioni sul merito del provvedimento in esame, cui crediamo di aver ampiamente risposto nel corso di questa relazione. Nel ringraziare il Presidente per le osservazioni fatte, che certamente forniscono utili indicazioni per arricchire il contenuto della legge, anche in funzione di un pieno adeguamento alle recenti prese di posizione della Corte costituzionale, va comunque osservata una piccola parentesi politica conclusiva.

Questa legge cade in un momento in cui per la delicata situazione politica, possiamo correre il rischio di trascurare i veri contenuti, per occuparci di alimentare schieramenti politici che nulla hanno a che fare con il significato e la portata dei principi contenuti nel provvedimento in esame. L'obiezione di coscienza non è un modo per evitare i gravosi e doverosi compiti del servizio militare; riconosciamo la valenza dell'espletamento degli obblighi di leva con l'arruolamento nelle Forze armate e riconosciamo i grandi meriti di servizio e di fedeltà alla Repubblica che queste hanno incarnato in questi lunghi anni senza tentennamenti, senza distorsioni, nel pieno rispetto dell'onore e della libertà. Altrettanto però dobbiamo dire di garantire in termini di principio la coscienza come valore assoluto, come luogo di sintesi del percorso esistenziale e culturale di una persona. Come possiamo sindacare la buona fede dell'obiezione di coscienza dei medici che non praticano l'aborto? Non possiamo! Perché nessuno può entrare nell'anima di un uomo e appropriarsi della sindacabilità delle sue azioni; grazie a Dio, noi questo potere non l'abbiamo e soprattutto non lo vogliamo!

Il nostro compito è ora quello di evitare che nel paese si creino fratture fra chi è pro o contro i militari. Non è questo ciò che vogliamo, non è questo il merito della legge. Chiunque operasse per creare questa frattura, chiunque usasse strumentalmente i principi di libertà contenuti in

questa legge per riproporre antichi steccati ed aumentare la tensione nel paese, certo non sarebbe in buona fede e non renderebbe servizio a questa Repubblica.

Noi siamo qui oggi presenti ad ascoltare e a garantire i diritti degli obiettori; così come siamo stati qua ad ascoltare e a garantire i diritti dei militari.

Questo è un segno di civiltà, questo è un modo per crescere, questa è democra-

zia, sebbene qualcuno, e me ne rammarico, stia tentando di affermare il contrario.

In conclusione, atteso il consenso manifestato dalla Commissione difesa sul testo che si sottopone all'Assemblea, auspico una sollecita approvazione della proposta di legge.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore.*

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE
RINVIATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei « Principi fondamentali » della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

ART. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei « Principi fondamentali » della Costituzione.

ART. 2.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) siano stati condannati con sentenza definitiva per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

c) siano stati condannati con sentenza definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

ART. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

ART. 4.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge. Fino al momento della sua definizione la chiamata alle armi resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettoire può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato. A

b) abbiano presentato domanda per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

c) *identica*;

d) *identica*.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

ART. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere alla giustizia ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa.

4. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

ART. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti.

2. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

3. Il periodo di effettivo servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

ART. 7.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

ART. 8.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento del servizio civile nazionale.

2. Il Dipartimento del servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali, l'Ufficio del servizio civile nazionale.

2. L'Ufficio del servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento

complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera *b*), ovvero al Dipartimento della protezione civile o, con il loro consenso, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di programmi concordati tra il Dipartimento del servizio civile nazionale e, rispettivamente, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e il Ministro dell'interno;

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso i distretti militari regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui all'articolo 9, comma 4;

d) verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Pre-

complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle amministrazioni civili dello Stato, agli enti ed alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera *b*), secondo le finalità e gli impieghi di cui alla medesima lettera;

b) *identica*;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, anche in accordo con il Dipartimento della protezione civile e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui all'articolo 9, comma 4;

d) verificare, direttamente o per il tramite delle prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque

sidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

e) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta;

f) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

g) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

h) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto:

a) definisce, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ordinamento del Dipartimento del servizio civile nazionale di cui al comma 1;

b) entro i quattro mesi successivi alla definizione dell'ordinamento di cui alla lettera a) del presente comma, approva i regolamenti di cui al comma 2, lettere g) e h), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al Dipartimento del servizio civile nazionale i nominativi degli obiet-

prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*.

3. *Identico*:

a) definisce, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ordinamento dell'Ufficio del servizio civile nazionale di cui al comma 1 e stabilisce, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il contingente di personale dello Stato da assegnare al Dipartimento per gli affari sociali, per il funzionamento dell'Ufficio del servizio civile nazionale, traendolo dai ruoli del personale in servizio nelle altre amministrazioni dello Stato;

b) *identica*.

ART. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette trimestralmente all'Ufficio del servizio civile nazionale i nominativi degli obiettori

tori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2.

4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione, della durata complessiva di tre mesi, e un periodo di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio, e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, e a condizioni di reciprocità, può essere svolto in un altro Paese della Comunità economica europea e, salvo che per la durata, secondo le norme di questo.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

ART. 10.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di sei mesi dall'accoglimento della domanda.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, e a condizioni di reciprocità definite da accordi interstatuali, può essere svolto in un altro Paese della Comunità economica europea e, salvo che per la durata, secondo le norme di questo.

6. *Identico.*

ART. 10.

1. Presso l'Ufficio del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è costituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il Dipartimento del servizio civile nazionale.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, nonché da due delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale.

4. La Consulta esprime pareri al Dipartimento del servizio civile nazionale sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)* e *h)*, nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con proprio decreto, istituisce e disciplina la Consulta.

ART. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con il Dipartimento del servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:

- a)* assenza di scopo di lucro;
- b)* corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *b)*;
- c)* capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d)* aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Presso l'Ufficio del servizio civile nazionale è costituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per l'Ufficio del servizio civile nazionale.

3. La Consulta è formata da otto rappresentanti dei Ministeri che impiegano gli obiettori di coscienza, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, da sei rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, nonché da due delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale.

4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio del servizio civile nazionale sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)* e *h)*, nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. *Identico.*

ART. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio del servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:

- a)* *identica*;
- b)* *identica*;
- c)* *identica*;
- d)* *identica*.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione al Dipartimento del servizio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

4. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

5. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento speciale al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

6. Il Dipartimento, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

7. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

8. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

ART. 12.

1. Il Dipartimento del servizio civile nazionale comunica immediatamente al

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio del servizio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. L'Ufficio del servizio civile nazionale, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

ART. 12.

1. L'Ufficio del servizio civile nazionale comunica immediatamente al Mini-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

ART. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. Il Dipartimento del servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati al Dipartimento della protezione civile ed alla Croce rossa.

ART. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di

stero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di reclutamento provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

ART. 13.

1. *Identico.*

2. L'Ufficio del servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. *Identico.*

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati all'espletamento di servizi compatibili con la loro condizione di obiettori.

ART. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. L'autorità giudiziaria ordinaria è competente a giudicare con il giudizio immediato, salvo che siano necessarie speciali indagini, osservando le disposizioni di cui agli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chi, non avendo chiesto o non avendo

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prestare il servizio militare, prima di assumerlo, adducendo le ragioni di cui all'articolo 1.

3. L'autorità giudiziaria ordinaria è competente a giudicare con il giudizio immediato, salvo che siano necessarie speciali indagini, i reati previsti dal comma 1, osservando le disposizioni di cui agli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale.

4. Con la condanna per uno dei reati di cui ai commi precedenti interviene esonero dagli obblighi di leva.

5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

ART. 15.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta, in tempo di pace, di prestare il servizio militare, prima di assumerlo, adducendo le ragioni di cui all'articolo 1.

(v. comma 1).

3. Chiunque in tempo di pace rifiuti, adducendo le ragioni di cui all'articolo 1, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

4. *Identico.*

5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, tranne nel caso in cui tale domanda sia stata già presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate. Sulle domande il Ministro della difesa decide entro il termine di tre mesi.

(v. comma 5).

6. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per quello civile.

ART. 15.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento qualora vengano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2, sia preesistenti all'accoglimento della domanda e non accertate, sia sopravvenute.

2. In tal caso egli è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta del Dipartimento del servizio civile nazionale.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

ART. 16.

1. Agli obiettori ammessi a prestare servizio presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36, 37 e 39 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

2. Agli obiettori ammessi a prestare servizio presso enti ed organizzazioni diversi da pubbliche amministrazioni si ap-

2. *Identico.*

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio del servizio civile nazionale.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. 16.

1. Per gli obiettori ammessi a prestare servizio presso pubbliche amministrazioni si osservano, in quanto applicabili e compatibilmente con le esigenze di parità di trattamento tra servizio di leva e servizio civile di cui all'articolo 6, comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36, 37 e 39 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli obiettori ammessi a prestare servizio presso enti ed organizzazioni diversi da pubbliche amministrazioni si os-

plicano le disposizioni del titolo I della legge 20 maggio 1970, n. 300. Essi sono altresì tenuti ad osservare le norme disciplinari degli enti ed organizzazioni cui sono assegnati.

ART. 17.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valide per i cittadini chiamati al servizio militare.

ART. 18.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) la diffida;
- b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di permessi e licenze;
- d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
- e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

servano, in quanto applicabili e compatibilmente con le esigenze di parità di trattamento tra servizio di leva e servizio civile di cui all'articolo 6, comma 1, le disposizioni del titolo I della legge 20 maggio 1970, n. 300. Essi sono altresì tenuti ad osservare le norme disciplinari degli enti e delle organizzazioni cui sono assegnati.

ART. 17.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali.

2. *Identico.*

ART. 18.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e viene comunicata al Dipartimento del servizio civile nazionale.

4. Il Dipartimento del servizio civile nazionale, sulla base delle diffide notificategli, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

ART. 19.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato del Dipartimento del servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, il Dipartimento del servizio civile nazionale provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

ART. 20.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e viene comunicata all'Ufficio del servizio civile nazionale.

4. L'Ufficio del servizio civile nazionale, sulla base delle diffide notificategli, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.

5. *Identico.*

ART. 19.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio del servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio del servizio civile nazionale provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. *Identico.*

ART. 20.

Identico.

2. La dotazione del Fondo è determinata in lire 13,89 miliardi per il 1991 ed in lire 58 miliardi a decorrere dal 1992.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 13,89 miliardi nel 1991 ed a lire 58 miliardi negli anni 1992 e 1993, si provvede, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Riforma della legge sull'obiezione di coscienza » e, quanto a lire 8,89 miliardi nel 1991 ed a lire 53 miliardi negli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1991 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

ART. 21.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

ART. 22.

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 23.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conse-

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

Identico.

guente a pronunce penali anche irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai dodici mesi.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, va cancellata dal casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile eventualmente pronunciata.

ART. 24.

1. Le domande di obiettori di coscienza presentate ed ancora in attesa di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge sono istruite e accolte o respinte ai sensi della legge stessa.

2. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

ART. 25.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Identico.